



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
<http://www.cattolica.net>

P.IVA 00343840401
email: info@cattolica.net

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it

SETTORE 3 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO 3.2 "SERVIZI EDUCATIVI"



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SCOLASTICA A FAVORE DI BAMBINI ED ALUNNI CON DISABILITA' CERTIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/92 RESIDENTI NEL COMUNE DI CATTOLICA PER IL PERIODO: 01/09/2023-31/08/2026 CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 36 MESI. CIG n. 9712134285.

PREMESSA

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le norme integrative allo stesso Bando relativamente alle modalità di partecipazione, alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto *del Servizio di sostegno all'inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 residenti nel Comune di Cattolica dal 01/09/2023 al 30/08/2026 (aa.ss. 2023/24, 2024/25, 2025/26).*

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ex art 3 comma 1 le) eeeee) del Codice sulla base delle ore di servizio erogate in base ai prezzi unitari contrattuali.

Modalità di finanziamento: fondi propri di Bilancio comunale e trasferimenti Ministeriali vincolati.

Il presente disciplinare di gara è redatto nel rispetto del bando tipo n. 1 approvato da ANAC con delibera n. 773 del 24.11.2021 e pubblicato in GURI S.G. n. 305 del 24/12/2021 come aggiornato con delibera n. 154 del 16.03.2022.

STAZIONE APPALTANTE

COMUNE di CATTOLICA – Settore 3 – Servizi Educativi – Piazza Roosevelt, 7 – 47841 Cattolica (RN).
Dirigente Dott. Stefano Bruscoli – sito internet: www.cattolica.net – PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it .

Responsabile del procedimento: Dott. Stefano Bruscoli – email: bruscolistefano@cattolica.net.

Punti di contatto per informazioni sul servizio: Ufficio Diritto allo Studio – D.ssa Bartolucci Barbara – tel. 0541/966683 – email: bartoluccibarbara@cattolica.net

La documentazione di gara è disponibile sul sito del Comune di Cattolica, sulla piattaforma telematica SATER di INTERCENTER e presso gli Uffici: "Servizi Educativi" e "Contratti" del Comune di Cattolica.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDENTification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità.

Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- - utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle apposite guide all'utilizzo, messe a disposizione al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale dove sono accessibili i documenti di gara attraverso la home page del sito internet istituzionale: <http://www.cattolica.net> – Amministrazione Trasparente – Bandi gara e sulla piattaforma SATER.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato, e si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e nelle guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica necessaria per il corretto utilizzo della piattaforma, secondo quanto indicato nelle apposite guide all'utilizzo presenti sul sito, e che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) omissis (necessità di SPID);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) o carta Nazionale dei Servizi (CNS), attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, oppure mediante le modalità specificamente previste per l'utilizzo della piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center ovvero mediante gli altri strumenti previsti, secondo modalità indicate al seguente link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/call-center>.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) Allegati al disciplinare di gara:
 - **Modello 1**- Istanza di partecipazione alla gara (d'ora in poi **Mod. 1**)
 - **Modello 1-bis**_per RTI costituente (d'ora in poi **Mod. 1-bis**)
 - **Modello 1-ter**_per Avvalimento (d'ora in poi **Mod. 1-ter**)
 - **Modello 2**_Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) conforme al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16 (d'ora in poi **Mod. 2- DGUE**)
 - **Modello 3**_Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice ed art. 85 del d.lgs. 159/2011 (d'ora in poi **Mod. 3**)
 - **Modello 4**_ Mod. 4_Dichiarazioni integrative al DGUE, ai sensi dell'art 80 commi 4 e 5 del Codice; (d'ora in poi **Mod. 4**)
 - **Modello 4-bis**_dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice (d'ora in poi **Mod. 4-bis**)
 - **Mod. 5**_ Offerta economica;
 - **Modello per l'attestazione dell'assolvimento della imposta di bollo**

d) Elaborati di progetto:

- Relazione tecnica
- Schema di contratto;
- Capitolato speciale d'Appalto (nel seguito anche CSA) e relativi allegati vale a dire:
ALLEGATO 1) Indirizzi in materia di interventi finalizzati all'inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata (Approvato con atto G.C. n. 22 del 17/02/2022);
ALLEGATO 2) Elenco plessi educativi/scolastici del territorio ed elenco del personale attualmente impiegato nell'esecuzione dei servizi
ALLEGATO 3) "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" di cui all'allegato I del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 06 giugno 2012
ALLEGATO 4) PATTO DI INTEGRITA' del Comune di Cattolica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2017 (art. 1, comma 17, della l. 190/2012)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.cattolica.net> – Amministrazione Trasparente – Bandi gara e sulla piattaforma SATER.

La presente procedura di Gara è stata indetta mediante apposito bando, inviato in G.U.U.E il giorno 18/04/2023, pubblicato sulla G.U.R.I. – V° Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 46 del 21/04/2023, oltre che sul profilo del committente .

Estratto del bando sarà poi pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture nonché inviato all'Osservatorio dei contratti pubblici con indicazione degli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, adottato in attuazione dell'art. 73 comma 4 del D.lgs. 50/2016.

In applicazione dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani dovranno essere rimborsate dal soggetto aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

2.2 CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso l'apposita sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, entro le ore 12.00 del 08/05/2023.

Sono inammissibili richieste di chiarimenti trasmesse con modalità diverse da quelle espressamente previste dal presente Disciplinare, nonché trasmesse oltre il termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma **entro il giorno 10/05/2023**. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'apposita sezione . È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 20 avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Sostegno Educativo scolastico a favore di bambini ed alunni diversamente abili certificati a norma della Legge n. 104/1992 residenti nel Comune di Cattolica e frequentanti le scuole comunali e statali: il Nido d'Infanzia, le Scuole dell'Infanzia, le Scuole primarie, le Scuole secondarie di primo grado e secondo grado anche localizzate al di fuori del territorio comunale (vedi elenco analitico riportato nel Capitolato Speciale e suo allegato).

Si tratta di un intervento a carattere prettamente educativo.

Obiettivi specifici del servizio sono:

- Favorire i processi di inserimento, di integrazione ed inclusione scolastica dei bambini ed alunni con disabilità, favorendone la permanenza e frequenza scolastica;
- Sostenere le relazioni socio-educative con il nucleo familiare dell'alunno;
- Garantire i rapporti interpersonali e di collaborazione con il personale scolastico docente e non docente sempre nel rispetto dei ruoli e dei livelli di responsabilità
- Garantire la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche, i Servizi Educativi del Comune e i Servizi Socio-Sanitari dell'AUSL Romagna ai fini di una programmazione coordinata e condivisa degli interventi di assistenza per l'autonomia e la comunicazione;
- Garantire per ogni bambino ed alunno la partecipazione all'elaborazione ed attuazione in equipe del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.);

Garantire il coordinamento degli interventi educativi attraverso la messa a disposizione della figura di un Coordinatore delle Attività di Supporto Educativo-Assistenziale

I soggetti partecipanti alla gara dovranno rifarsi, nella formulazione dell'offerta, a tutti gli aspetti tecnici e normativi indicati nel Capitolato, nelle Specifiche tecniche dell'appalto e relativi allegati.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché in ragione della particolare natura e delicatezza dei servizi da erogare, si è ritenuto opportuno creare le condizioni per una modalità di erogazione omogenea nelle varie tipologie di scuole e su tutto il territorio comunale. La previsione di un unico lotto consente sicuramente una maggiore efficienza organizzativa in termini di flessibilità oltre che ad una maggiore uniformità dei servizi resi alle famiglie del territorio in termini di offerta educativa e pedagogica.

n	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di sostegno all'inclusione scolastica a favore di alunni e studenti con disabilità certificata	85311200-4 <i>Servizi di assistenza sociale per disabili</i>	P	€ 1.879.200,00
Importo triennale soggetto a ribasso				€ 1.879.200,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso				€ 0
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 1.879.200,00

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Si precisa che come previsto **all'art. 17** del CSA – tutte le prestazioni saranno **remunerate a misura in base al numero di ore effettivamente svolte** in base alle specifiche richieste della stazione appaltante e sulla base della tariffa oraria al netto del ribasso percentuale unico offerto. Il numero delle ore riportate nel CSA è puramente indicativo, in quanto il reale fabbisogno **in termini di assistenza educativa scolastica**, per il periodo della durata

contrattuale, dipenderà dal numero degli alunni in possesso di certificazione ai sensi della L. 104/92 **determinato annualmente in sede di Tavolo Tecnico Handicap e pertanto**, non prevedibile a priori.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale e con trasferimenti ministeriali vincolati.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € **1.789.695,00.=** importo calcolato sul costo dell'appalto non comprensivo delle opzioni prendendo a riferimento la tabella dei costi orari della provincia di Rimini (Costo orario del lavoro/cooperative sociali aggiornato al 01/09/2020) ed effettuando una media tra il livello D1 e D2, sulla base degli attuali livelli contrattuali di inquadramento del personale attualmente in servizio

L'appalto non è suddiviso in prestazioni principali e secondarie.

Pertanto i riferimenti a raggruppamenti di tipo verticale o misto contenuti nel presente disciplinare, devono essere intesi come esemplificazioni in quanto, relativamente alla presente procedura, l'unico tipo di raggruppamento ammissibile è quello di tipo orizzontale.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto dei servizi in oggetto è di tre anni scolastici (escluse le eventuali opzioni), decorrente dal 1/09/2023 e pertanto da tale data al 31/08/2026.

L'appalto comprende anche il servizio di assistenza educativa erogato durante il periodo estivo (mesi di luglio ed agosto) per i bambini con disabilità certificata iscritti ai servizi educativi del nido d'infanzia e scuole dell'infanzia residenti nel Comune di Cattolica.

Per gli alunni delle Scuole Secondarie Superiori il servizio dovrà essere garantito anche in caso di frequenza dell'alunno c/o Istituti di istruzione secondaria localizzati al di fuori della Regione Emilia-Romagna.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

[Rinnovo del contratto]

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori 36 mesi (1.09.2026 - 31.08.2029), per un importo stimato di € 1.879.200,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

[Opzione di proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del Codice]

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art 35 comma 4 del Codice, è pari ad € 4.071.600,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso:

TABELLA 1 -

Importo complessivo a base di gara per il triennio di durata del contratto (01.09.2023/31.08.2026) iva esclusa	OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO DI 36 MESI	OPZIONE DI PROROGA PER 6 MESI	Importo complessivo dell'appalto comprensivo di opzioni
€ 1.879.200,00	€ 1.879.200,00	€ 313.200,00	€ 4.071.600,00

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 1 lettera a) del Codice

Il contratto può essere modificato, inoltre, per l'applicazione della Clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) e dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, nelle forme e con le modalità specificate all'articolo 19 del capitolato speciale d'appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai successivi paragrafi sono dettagliati i requisiti di accesso necessari ai fini della partecipazione alla gara.

5. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante FVOE in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Costituiscono requisiti di idoneità:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;

Nel caso di cooperative:

b) Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive; (iscrizione richiesta per le società cooperative di Produzione e Lavoro e per le Cooperative sociali e loro consorzi);

- iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative Sociali ai sensi dell'art. 9 della legge n. 381/1991 (iscrizione richiesta solo per le Cooperative Sociali e loro Consorzi);

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

c) **Fatturato globale minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di € 900.000,00 IVA esclusa**; tale requisito è richiesto secondo proporzioni volte a consentire il contemperamento tra la più ampia partecipazione possibile di operatori economici qualificati e la disponibilità di liquidità tale da garantire la solidità dell'operatore ed il corretto svolgimento dell'appalto ed i necessari pagamenti ed anticipazioni. Tale requisito è richiesto in funzione della necessità di un riconoscimento dell'affidabilità complessiva degli operatori economici. Il requisito richiesto è proporzionato all'oggetto dell'appalto e tale da garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di proporzionalità.

Si precisa che il triennio di cui al presente punto si riferisce ai tre anni solari (decorrenti dal 1° gennaio) antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.
- Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito **nell'ultimo triennio**

d1. [servizio cosiddetto "di punta"] un servizio di sostegno all'inclusione scolastica **svolto nell'ambito di un unico anno educativo/scolastico** con un unico committente rivolto **complessivamente** ad almeno **50** bambini/e e alunni/e con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 e fornito da educatori socio-pedagogici nei servizi per l'infanzia e nelle scuole fino alla secondaria superiore, svolto con continuità e buon esito.

Si precisa che ai fini del presente requisito relativo al servizio di punta, per ultimo triennio si intendono gli anni scolastici settembre 2020- giugno 2021; settembre 2021-giugno 2022; settembre 2022/giugno 2023. L'a.s. 2022/23 viene considerato in quanto in fase di conclusione.

d2. [elenco di servizi analoghi] servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto vale a dire servizi di sostegno all'inclusione scolastica rivolti a bambini/e ed alunni/e con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 di importo complessivo minimo pari ad **€.1.200.000,00**. **Si precisa che il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.**

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo al punto 6.1, secondo la propria casistica, di cui alla lettera a) o b) deve essere posseduto:

da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato globale** di cui al **precedente paragrafo 6.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo restando che per ciascuna componente del raggruppamento viene necessariamente richiesta **una corrispondenza sostanziale fra la quota di requisito posseduta e la quota di appalto assunta e da eseguirsi in caso di aggiudicazione** stante la necessità di garantire una qualificazione minima necessaria alla luce della specificità dei servizi oggetto dell'appalto.

Il **requisito del servizio di punta** di cui al precedente **paragrafo 6.3 lettera d n. 1)** non essendo frazionabile, deve essere posseduto per intero almeno dalla mandataria con la seguente eccezione e/o precisazione.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano eseguito nell'ultimo triennio, in raggruppamento temporaneo, un servizio con caratteristiche tali da soddisfare il requisito del servizio di punta 6.3 lettera d n. 1), tale requisito si riterrà soddisfatto se tali operatori presentino offerta con la medesima configurazione di raggruppamento temporaneo anche nella presente procedura.

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente **paragrafo 6.3 lettera d n. 2)** deve essere posseduto, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale sia dalla mandataria sia dalle mandanti, fermo restando che viene necessariamente richiesta una **corrispondenza sostanziale fra la quota di requisito posseduta e la quota di appalto assunta e da eseguirsi in caso di aggiudicazione** stante la necessità di garantire una qualificazione minima necessaria alla luce della specificità dei servizi oggetto dell'appalto. **In altri termini viene richiesto che la quota percentuale del requisito in oggetto posseduta sia almeno pari alla quota percentuale di appalto assunta ed eseguita in caso di aggiudicazione.**

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo *all'idoneità professionale* di cui al punto **6.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 6.2 e 6.3 devono essere posseduti:

- a.** per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b.** per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

E' ammesso l'avvalimento della certificazione di qualità, a condizione che, ai fini dell'idoneità del contratto, l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez.V, 23 febbraio 2017, n. 852).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore.

Si specifica che nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso, dal contratto dovrà risultare, per esempio l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliaria (cfr. Cons. Stato, n. 864 del 23/02/2015).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Responsabile del procedimento di gara comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera. Pertanto, richiamato l'art. 105 comma 1 del Codice potrà essere subappaltata, previa dichiarazione in tal senso in sede di gara una quota delle prestazioni del contratto inferiore al 50%. Detto limite è considerato congruo ed adeguato alla natura del servizio in relazione al quale, un'eccessiva frammentazione degli operatori economici coinvolti nell'esecuzione delle prestazioni, potrebbe risultare un ostacolo al corretto coordinamento delle prestazioni e al raggiungimento dell'obiettivo di omogeneità del servizio.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cotimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto, non comprensivo dell'importo prestazioni opzionali di cui al precedente paragrafo 3.2 e precisamente di importo pari ad € **37.584,00**. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

L'Ente garantito è il Comune di Cattolica.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b) il versamento in contanti non è ammesso, in quanto l'importo della garanzia richiesta eccede il limite di cui all'art.49, comma 1 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ;

c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#); svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

-<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve:

a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2022](#), recante il "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni";

d) avere validità per **180 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

3. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

f) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;

c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È **sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È **sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo obbligatorio.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.621 del 20 dicembre 2022 -Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266, per l'anno 2023, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Il pagamento della contribuzione dovrà essere effettuato generando l'avviso di pagamento sul circuito pagoPA tramite il nuovo servizio di "Gestione Contributi Gara" (GCG), ed effettuarne il pagamento mediante il nuovo servizio "Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C." A comprova dell'avvenuta corresponsione, il concorrente deve allegare la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di

autenticità ex D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente, e da copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

12. MODALITÀ, TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00 del 16/05/2023** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Per quanto concerne la dimensione massima dei file necessari per la presentazione dell'offerta si rimanda alle relative guide sull'utilizzo della piattaforma.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di documentazione redatta in lingua straniera, tale documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra

irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. come il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, oppure il pagamento del contributo all'ANAC), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
 - il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegnerà al concorrente un congruo termine- non superiore a dieci giorni- perchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Precisazioni per l'avvalimento

Relativamente al caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento nel presente disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:

- a) La dichiarazione - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al **Mod. 1** - con la quale l'operatore ausiliato esplicita la volontà di far ricorso all'avvalimento per sopperire alla mancanza di determinati requisiti da specificarsi dettagliatamente ed indica altresì l'ausiliario;
- b) La dichiarazione con la quale l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al **Mod. 1-ter** ;
- c) Le dichiarazioni che la stessa ausiliaria deve rendere sul possesso dei requisiti e delle risorse. Tali dichiarazioni devono essere rese in parte tramite il DGUE dell'ausiliaria ed in parte tramite i modelli di dichiarazioni facenti parte della documentazione di gara.
- d) Il contratto di avvalimento.

La mancanza della dichiarazione di cui ai punti A) e B) di cui sopra non è sanabile tramite soccorso istruttorio e comporterà l'automatica e diretta esclusione dalla gara.

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto C) può essere oggetto di soccorso istruttorio.

La mancata produzione del contratto di avvalimento di cui al punto D) può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In tal caso la prova inerente la certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente. Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale ricono-

sciuta. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma la busta "Documentazione amministrativa" che si compone della seguente documentazione:

- domanda di partecipazione (Modello 1_domanda di partecipazione);
- se del caso dichiarazione integrativa in caso di R.T.I. (Mod. 1_bis raggruppamento);
- se del caso dichiarazione integrativa in caso di avvalimento (Mod. 1_ter ausiliario);
- DGUE (Modello 2);
- dichiarazione integrativa dell'istanza di partecipazione con indicazione dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 del codice (Mod. 3 soggetti art 80 comma 3 del Codice);
- dichiarazione integrativa del DGUE (Mod. 4_Dichiarazioni integrative al DGUE, ai sensi dell'art 80 commi 4 e 5 del Codice);
- *eventuale* dichiarazione integrativa personale del DGUE (Modello 4bis_dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice)
- garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
- eventuali certificazioni per riduzione della garanzia provvisoria ai sensi dell'art 93 comma 7 del Codice;
- copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- PASSOE;
- documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;
- se del caso procura;
- attestazione pagamento imposta di bollo.

All'interno della busta "documentazione amministrativa", non dovranno essere presenti, a pena di esclusione, allegati e/o parti relative all'offerta tecnica e/o a quella economica.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato **Modello 1_domanda di partecipazione** e, se del caso, l'**Allegato 1-bis** (In caso di RTI non ancora costituito) .

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. che l'operatore economico che si rappresenta, non incorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, **commi 2, 4 e 5** del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, ruoli etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice (così come esplicitato nel **Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017**) – compresi quelli cessati dalle suddette cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono elencati nel **Mod. 3_** ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato **alla data di** presentazione dell'offerta e con riferimento ad essi non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 1** del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di possedere i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economico finanziaria di cui al paragrafo 6 del disciplinare di gara;
4. remunerativa l'offerta economica presentata giacché, per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta, indicando il CCNL applicato;
5. di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
7. di impegnarsi al **rispetto della clausola sociale** indicata all'art. 25 del disciplinare e all'art 26 del CSA;
8. di impegnarsi a sottoscrivere la **dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012**;
9. dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, al rispetto del Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato dal Comune di Cattolica con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2014 e consultabile sul sito istituzionale del Comune stesso e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
10. di accettare il PATTO DI INTEGRITA' del Comune di Cattolica approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 10.01.2017 (art. 1, comma 17, della l. 190/2012). La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
11. di accettare, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario i **seguenti requisiti per l'esecuzione del contratto di cui agli artt. 5-6-7-8 del CSA** ed in particolare – oltre già a quanto previsto nei precedenti punti 6) e 7):
 - a) ad assumere l'esecuzione dei servizi secondo le condizioni stabilite nei documenti di gara e nell'offerta tecnica ed economica presentata;
 - b) essere disponibile, in caso di aggiudicazione, ad eseguire i servizi nelle more della stipulazione del contratto, ovvero **in via d'urgenza, entro il 01/09/2023**;
 - c) garantire il regolare funzionamento dei servizi del presente appalto e di concordare con la Stazione Appaltante l'organizzazione delle attività;
 - d) garantire la continuità dei servizi provvedendo all'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo e alla tempestiva sostituzione degli educatori ritenuti dalla Stazione Appaltante non idonei ad un corretto svolgimento dei compiti assegnati;
 - e) di garantire da parte degli addetti ai servizi la massima riservatezza su ogni aspetto delle attività;
 - f) di trasmettere l'elenco nominativo del personale prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto e comunicare eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa;
 - g) applicare ed osservare, per i lavoratori impiegati nell'appalto, le disposizioni legislative ed i vigenti specifici contratti di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale e assicurativo dei lavoratori di tale categoria e settore, nonché i successivi rinnovi e gli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente appalto;
 - h) eseguire le prestazioni di cui al presente capitolato con l'osservanza piena e incondizionata di tutte le norme, condizioni e prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - i) presentare, a seguito dello svolgimento del Tavolo Tecnico Handicap e prima dell'avvio dell'anno scolastico, la programmazione annuale delle attività educative, conformemente al progetto presentato in sede di gara;
 - l) adottare tutti provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
12. *eventuale*: dichiara di essere o non essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza, oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di

competenza, oppure, nel caso di operatori la cui iscrizione sia scaduta, di aver presentato richiesta di rinnovo nel rispetto dei termini previsti dall'art 5 del DPCM 18/4/2013 e comunque prima del termine di scadenza per la presentazione dell'offerta;

13. *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]*

- l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

14. *[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;

15. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali in particolare:

ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, attesta di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

L'attestazione di cui sopra consiste nell'espresso consenso dell'operatore economico al trattamento dei propri dati, resi con la produzione documentale, anche ai fini di eventuali accessi agli atti. Pertanto, nel caso di richieste di accessi agli atti relativamente alla gara di cui trattasi, l'operatore economico, consentendo il trattamento dei propri dati, rilascia liberatoria in favore del Comune di Cattolica, a trasmettere la documentazione in formato integrale agli eventuali richiedenti. Nel caso in cui l'operatore economico non intenda rilasciare al Comune di Cattolica la liberatoria al trattamento dei propri dati ai fini dell'accesso agli atti, dovrà produrre, al momento della presentazione dell'offerta, una copia della documentazione già oscurata dei dati di cui non consente il trattamento.

16. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare **copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.** Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- **nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice,** la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La copia conforme della procura dovrà essere allegata sulla Piattaforma alternativamente:

- i. in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-bis del CAD o file originale firmato digitalmente;
- ovvero
- ii. ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD

Nell'Allegato 1 predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Si fa presente che per l'individuazione del socio unico di cui all'art. 80 comma 3 D.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella nozione esclusivamente la persona fisica. Si precisa che per l'individuazione del socio di maggioranza di cui all'art. 80 comma 3 d.lgs. 50/2016 si considera inclusa nella nozione non solo la persona fisica, ma anche quella giuridica. Si considera socio di maggioranza il socio titolare di un minimo di 50% del capitale sociale .

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo dell'importo di euro **16,00**.

A tal fine l'operatore economico potrà procedere **alternativamente**:

- **mediante il pagamento tramite il modello F24** dell'Agenzia delle Entrate con le modalità indicate nel sito dell'Agenzia delle Entrate , riportando le seguenti indicazioni: nel campo Ufficio o Ente inserire **TG3** (nel campo Codice Tributo inserire **1552** nel campo Estremi dell'atto o del Documento inserire l'anno e il **CIG relativo alla gara in oggetto** – nel campo Descrizione **IMPOSTA DI BOLLO**).

oppure

- **acquistando contrassegno di Euro 16,00 e producendo il MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** caricato nella piattaforma telematica e posto tra i documenti a base di gara;

In entrambi i casi il concorrente dovrà caricare nella piattaforma telematica copia scansionata del Mod. F24 quietanzato o del MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo senza necessità di sottoscrizione digitale.

In caso di raggruppamenti di imprese l'imposta di bollo da pagare è una sola per l'intero raggruppamento qualora venga presentato un'unica istanza di partecipazione firmata congiuntamente da tutti i componenti il costituendo raggruppamento temporaneo. Mentre dovrà essere pagato distintamente e per ogni istanza nel caso in cui ciascun **operatore del RTI presenti distintamente la propria istanza.**

Resta fermo che, qualsiasi modalità sia prescelta dall'Impresa, dovrà essere allegata all'offerta la documentazione a comprova dell'avvenuto versamento.

Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il **Documento di gara unico europeo** di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo all'interno della Piattaforma telematica SATER.

Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato: - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; - nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria, allega:**

- 1) DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice **resa compilando il modello Mod. 1 ter** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice **resa compilando il modello Mod. 1 ter** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) **originale o copia autentica del contratto di avvalimento**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE** - il nominativo dell'ausiliaria deve essere presente nel PASSOE del concorrente.

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice**, allegato al presente disciplinare di gara, da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, salvo l'avvenuta indicazione nel Modello 1).

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 (requisiti generali) del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando/compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica ;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) – **omessa** perchè non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Ogni operatore economico che presenti il DGUE dovrà altresì presentare:

- a) dichiarazione dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 secondo lo schema di cui all'allegato **Mod. 3_soggetti art 80 comma 3 del Codice**;
- b) dichiarazione aggiuntiva secondo lo schema di cui all'allegato **Mod. 4 Dichiarazioni integrative al DGUE**, ai sensi dell'art 80 commi 4 e 5 del Codice. Con tale dichiarazione l'operatore economico dichiara:
 - di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art **80 comma 1 lett. b-bis)** del Codice;
 - di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art **80 comma 5 lett f-bis) ed f.ter)** del Codice;
 - al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relativa alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'art. **80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater)** del Codice, tutti i fatti e tutte le situazioni che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali.

Si invitano gli operatori economici a dichiarare tutte le circostanze che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a prescindere dalla natura civile, amministrativa o penale dell'illecito, anche alla luce di quanto indicato al paragrafo II "Ambito soggettivo" delle Linee Guida ANAC n. 6, senza operare omissioni, come a titolo esemplificativo non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, **condanne definitive per reati diversi da quelli di cui all'art. 80 comma 1 del Codice** (in quanto questi ultimi sono **da indicarsi nel DGUE**) e **condanne non definitive relative a fatti commessi nei tre anni antecedenti alla spedizione della lettera di invito/ pubblicazione del bando di gara**, significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara, situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, ecc., da sottoporre alla valutazione di competenza della stazione appaltante.

In merito alla interpretazione circa la portata applicativa del **termine triennale** previsto del comma 10 bis dell'art. 80 del Codice, adottando la linea interpretativa della sentenza del C.d.S., Sez. IV, 7.10.2022 n. 8611, si desume che il *dies a quo* del termine triennale è identificabile non già nel momento della commissione materiale del fatto rilevante quale "grave illecito disciplinare" bensì nel momento della sua formale contestazione (cfr. CGUE, Sez. V, 24.10.2018, C-124/2017; C.d.S. Sez. IV, 31.12.20290 n. 8563).

- dichiara le eventuali violazioni gravi ancorché non definitivamente accertate, potenzialmente rilevanti ai sensi del D.M. 28.9.2022 (GU Serie Generale n.239 del 12-10-2022) al fine di fornire alla stazione appaltante gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui **all'art 80 comma 4** del Codice,

Si precisa che, ai sensi dell'*art. 3 del DECRETO 28 settembre 2022 "Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate"*, tali violazioni **si considerano gravi quando comportano l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e' pari o superiore al 10% del valore dell'appalto**. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita' e' rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravita' riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio e' rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. **In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.**

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-*bis*, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione dei soggetti di cui all'art 80 comma 3 secondo lo schema di cui all'allegato **Mod. 3_soggetti art 80 comma 3** del Codice;
- 3) la dichiarazione aggiuntiva secondo lo schema di cui all'allegato **Mod. 4_Dichiarazioni integrative al DGUE**, ai sensi dell'art 80 commi 4 e 5 del Codice.
- 4) la dichiarazione di avvalimento;
- 5) il contratto di avvalimento;
- 6) il PASSOE dell'ausiliaria.

14.5 Omissis (campioni)

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo

dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA

La busta telematica "Offerta Tecnica" contiene, a pena di esclusione, la documentazione sottoindicata ed è predisposta sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

a) **Progetto redatto sotto forma di relazione.** La relazione dovrà contenere una proposta tecnico-progettuale e organizzativa che dovrà illustrare e sviluppare i criteri e sub-criteri oggetto di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1.

La relazione nel suo complesso **non può superare le 14 facciate in formato A4** (carattere Arial 12, interlinea "singola").

Le facciate della relazione **devono essere numerate progressivamente**. Si precisa che qualora i concorrenti presentino la relazione con copertina, indice ed eventuali rappresentazioni grafiche, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto.

Per garantire uniformità formale tra le offerte ricevute, a tutela dei concorrenti, e consentire una più agevole leggibilità delle stesse da parte della Commissione giudicatrice, nel rispetto del principio del buon andamento dei lavori dell'organo amministrativo e del principio di par condicio, si richiede di non superare i limiti dimensionali sopra indicati.

Si precisa che oggetto di valutazione sarà anche la capacità di concentrazione, chiarezza espositiva e sintesi.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere redatta in lingua italiana. L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o consorzio il suddetto documento deve essere sottoscritto digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento.

Si precisa altresì che:

dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica;

l'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico dei Comuni committenti per cui sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;

l'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizioni di variazione di prezzo.

Segreti tecnici e commerciali

L'operatore economico, qualora abbia escluso parti dell'offerta tecnica dall'accesso, deve **allegare** su SATER l'eventuale dichiarazione, firmata digitalmente, e denominata "Segreti tecnici e commerciali" contenente l'indicazione dettagliata e puntuale delle parti dell'offerta coperte da riservatezza, argomentando in modo approfondito e congruo le ragioni per cui tali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il concorrente a tal fine **allega anche** una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Amministrazione committente:

si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo complesso comporterà l'**esclusione** del concorrente dalla gara, mentre l'assenza all'interno di essa di qualcuna di singoli paragrafi comporterà la mancata assegnazione del punteggio corrispondente al relativo criterio /sub-criterio e l'esclusione dell'offerta solo nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, nel capitolato e relativi allegati pena l'**esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

b). Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 25 del presente disciplinare e dell'art. 26 del CSA, il concorrente allega all'offerta tecnica, un progetto di assorbimento, firmato secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 , atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, privo di qualsiasi elemento di natura economica.

L'operatore economico uscente, qualora presentasse offerta, non è tenuto alla redazione del progetto di riassorbimento

Richiamato quanto riportato al paragrafo 20 della Nota illustrativa al bando tipo n. 1/2021 ed il punto 3.5 delle linee guida ANAC n. 13 "La disciplina delle clausole sociali" si precisa che a fronte dell'eventuale mancata presentazione del progetto di assorbimento verrà richiesto al concorrente di presentare, entro un termine non superiore a 7 gg, il progetto di cui sopra. Come previsto nelle linee guida ANAC n. 13 "La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale" con conseguente esclusione del concorrente dalla gara.

L'offerta tecnica e il progetto di riassorbimento, dovrà, essere **firmato digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere **firmata digitalmente da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere l'istanza di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 14.1.** e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

16. OFFERTA ECONOMICA

La busta telematica "Offerta Economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica e consiste nel ribasso percentuale offerto sull'importo orario a base di gara, **pari ad Euro 23,20=** IVA esclusa, espresso in cifre e in lettere, con max 2 cifre decimali.

L'offerta economica deve contenere **a pena di esclusione**:

- stima dei **costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro** dell'operatore economico concorrente, contemplati e ricompresi nell'offerta presentata;
- stima dei **costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;
- indicazione del regime IVA applicato;

La dichiarazione d'offerta economica deve essere resa utilizzando l'apposito **Modello 5** al presente disciplinare di gara "Offerta Economica" che, una volta scaricato e debitamente compilato e **firmato digitalmente dal concorrente**, deve essere inserito a sistema nell'apposito campo predisposto su SATER secondo le modalità

esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere e tra l'indicazione del ribasso percentuale e l'offerta espressa in forma esplicita, verrà comunque preso in considerazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

N.B.: I modelli e/o le tabelle allegati al presente disciplinare di gara sono stati predisposti per una più facile e corretta compilazione dell'offerta; gli stessi potranno comunque essere riprodotti dal concorrente mantenendone inalterato il contenuto e l'integrità degli elementi richiesti. Qualora non venisse mantenuto il contenuto e la struttura dei testi verrà richiesto l'adeguamento mediante soccorso istruttorio.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'offerta economica dovrà, essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 14.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari **costituendi**, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa **procura** qualora la stessa non sia già stata inserita all'interno della Busta A).

Ai fini del calcolo dei punteggi verranno applicate le formule riportate al punto 17.2.

Il corrispettivo contrattuale offerto s'intende comprensivo di tutti i costi derivanti dall'esecuzione del servizio, ancorché non espressamente evidenziati, nonché dei rischi connessi all'adempimento della prestazione.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea, congrua e conveniente e abbia conseguito il punteggio minimo previsto per l'offerta tecnica.

E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.95, comma 12, del Codice.

L'offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per **180** giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa. L'offerta economica dovrà essere coerente con quanto illustrato in tutti gli altri documenti facenti parte dell'offerta tecnica e il Comune si riserva la facoltà, prima di aggiudicare definitivamente la presente gara, di verificare tale corrispondenza e di chiedere eventuali chiarimenti in merito.

Non saranno ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara, condizionate, indeterminate o riferite solo a parte delle prestazioni oggetto dell'appalto.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

ATTENZIONE: *si consiglia vivamente agli Operatori Economici di procedere con il caricamento della documentazione con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di scadenza di presentazione delle offerte in quanto la dimensione dei file, insieme ad altri fattori (come ad es. la velocità della connessione Internet) inciderà sul tempo di caricamento degli stessi sul Sistema, mettendo così a rischio la stessa possibilità di partecipazione da parte dell'Operatore Economico.*

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 3 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	80

2	Offerta economica	20
	TOTALE PUNTI	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Tenendo conto di tutte le prescrizioni relative alle modalità di svolgimento del servizio specificate nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale, dovrà essere predisposto un progetto che sviluppi ed articoli le specificità del servizio oggetto della procedura nei vari ordini di scuola. La qualità ed il valore tecnico dell'offerta si intendono riferiti ai seguenti criteri:

A)	PIANO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	Max punti 40
	A1) Organizzazione generale del servizio. Valori e fondamenti pedagogici dell'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti disabili. Articolazione organizzativa e impostazione del governo generale dei processi principali. Approccio teorico e metodologico per il perseguimento dell'efficacia e dell'appropriatezza degli interventi.	Di cui max punti 4
	A2) Programmazione e pianificazione degli interventi. Assegnazione delle risorse professionali e costituzione delle equipe di istituto. Partecipazione al processo di redazione e revisione periodica del PEI, pianificazione degli obiettivi, delle attività e dei collegamenti col progetto di vita.	Di cui max punti 9
	A3) Impostazione metodologica degli interventi educativi. Metodologia di lavoro degli interventi individualizzati e personalizzati per l'autonomia e la comunicazione. Strategie e metodi per il coinvolgimento e l'attivazione del gruppo classe nei processi di inclusione.	Di cui max punti 9
	A4) Funzionamento dell'equipe di istituto. Metodi, strategie e modalità di coordinamento dell'equipe di istituto finalizzati a garantire la corresponsabilità educativa, la condivisione e l'interdipendenza delle azioni. Raccordo degli interventi di inclusione col dirigente scolastico, col personale insegnante (curricolare e di sostegno) e ausiliario.	Di cui max punti 9
	A5) Reclutamento ed immissione nel ruolo aziendale degli educatori. Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie. Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato. Azioni per il contenimento del turn over.	Di cui max punti 3
	A6) Continuità e gestione delle emergenze. Adeguatezza dei processi descritti in funzione dell'obiettivo di massimizzare la tempestività di adozione delle soluzioni necessarie per assicurare la regolarità del servizio e fronteggiare le emergenze	Di cui max punti 6

B)	COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E CONTROLLO	Max punti 25
	B1) Attività di coordinamento e supervisione. Impostazione del coordinamento generale del servizio.	Di cui max punti 7
	B2) Modalità di attivazione delle relazioni di rete con gli attori locali pubblici e privati. Soluzioni e metodi per promuovere il raccordo e le sinergie fra gli attori istituzionali (Comune, Istituzione Scolastica e AUSL-NPI) in relazione all'inclusione scolastica degli alunni/studenti con disabilità.	Di cui max punti 5
	B3) Sistema di monitoraggio e documentazione. Modalità attuative del monitoraggio e intelligibilità dei processi di lavoro. Soluzione per l'efficace condivisione della documentazione con gli attori istituzionali (Scuola, Comune, AUSL)	Di cui max punti 4
	B4) Sistema di controllo dei risultati. Metodi e strumenti per la misurazione	Di cui max punti

	dei risultati e degli esiti degli interventi. Soluzione per l'efficace condivisione della documentazione con gli attori istituzionali (Scuola, Comune, AUSL)	4
	B5) Coinvolgimento e partecipazione degli utenti. Gestione delle relazioni con le famiglie. Potenzialità e modalità.	Di cui max punti 5

	QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE, STRUMENTAZIONE E TECNOLOGIE. MIGLIORIE	Max punti 15
C)	C1) Formazione. Impostazione del piano della formazione del personale. Propensione ad elevare lo standard professionale degli educatori socio pedagogici. Modalità di promozione della convergenza formativa di tutti gli attori che intervengono nel processo di inclusione.	Di cui max punti 5
	C2) Tecnologie e strumentazioni. Utilizzo di tecnologie e/o attrezzature senza oneri aggiunti per la committenza e coerenti e funzionali alla riduzione del deficit e all'incremento della performance funzionale, finalizzati al potenziamento dell'efficacia degli interventi educativi. Modalità di messa a disposizione dei beni all'utenza e/o Stazione Appaltante.	Di cui max punti 4
	C3) Proposte di sviluppo di servizi ed attività aggiuntive e migliorative. Servizi ed attività senza oneri aggiunti per la committenza coerenti e funzionali alle prestazioni di cui alla presente procedura.	Di cui max punti 6
	TOTALE	Max punti 80

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO: si procederà all'esclusione del concorrente che non avrà raggiunto il punteggio minimo di punti 50 su 80.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 17.4.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi **qualitativi sopra descritti** cui è assegnato un punteggio discrezionale nella tabella di cui sopra, ogni componente della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente discrezionale variabile da 0 (zero) a 1 (uno) sulla base del proprio esclusivo e insindacabile giudizio, in relazione anche ai singoli elementi dell'offerta tecnica innanzi specificati, graduata sulla seguente scala di giudizio:

Valutazione	Coefficiente	Criteri motivazionali
Ottimo	1,0	L'elemento valutato è ritenuto estremamente valido e completo, ottimamente definito, caratterizzato da aspetti qualificativi di notevole spessore. La proposta si distingue per l'elevato livello qualitativo ed è ottimamente rispondente alle esigenze del servizio.
Distinto	0,9	L'elemento valutato è ritenuto molto buono, completo e molto ben definito, caratterizzato per i suoi elementi significativi. La proposta si distingue per il livello qualitativo ed è certamente molto ben rispondente alle esigenze del servizio.
Buono	0,8	L'elemento valutato è ritenuto completo e definito. La proposta si distingue per l'apprezzabile livello di garanzia di qualità e si ritiene ben rispondente alle esigenze del servizio.
Discreto	0,7	L'elemento valutato evidenzia elementi apprezzabili; sebbene in assenza di una valutazione piena comunque sostanzialmente completa ed adeguata. La proposta si ritiene essere rispondente alle esigenze del servizio.
Sufficiente	0,6	L'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali ma sufficientemente argomentate ed appare coerente con quanto richiesto. La proposta è accettabile in relazione alle esigenze del servizio.
Quasi Sufficiente	0,5	L'elemento valutato è ritenuto parziale, frammentario, con

		evidenza di aspetti non trattati in modo sufficiente. La proposta presenta elementi di criticità in relazione alle esigenze del servizio.
Insufficiente	0,4	L'elemento valutato presenta elementi significativi di inadeguatezza, d'incoerenza od incompletezza. La proposta presenta evidenti elementi critici e non adeguati alle esigenze del servizio.
Gravemente Insufficiente	0,2	L'elemento è ritenuto inadeguato e/o incoerente. Si evidenziano gravi lacune e manchevolezze. La proposta non è assolutamente in grado di garantire la corretta esecuzione del servizio.
Inidoneo	0,0	Argomento non trattato o fuori tema. La proposta non consente una valutazione.

Per calcolare il coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al criterio o sub criterio esaminato, la Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Il punteggio sarà attribuito moltiplicando la **media** dei coefficienti per il corrispondente valore massimo di punteggio attribuibile.

La Commissione di gara valuterà l'offerta tecnica (nelle sue diverse componenti sopra elencate) in base al grado di adeguatezza, specificità, concretezza, realizzabilità, efficacia delle soluzioni proposte in rapporto al contesto specifico in cui il servizio dovrà essere espletato e alle peculiarità dell'utenza di riferimento. Non verranno prese in considerazione proposte o iniziative sull'organizzazione ed esecuzione del servizio descritte in modo generico o astratto oppure non sufficientemente sviluppate. La Commissione preposta alla valutazione delle offerte procederà in totale autonomia e discrezionalità all'analisi e all'attribuzione del relativo punteggio.

17.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, il punteggio è calcolato tramite la seguente formula:

$$P_i = 20 * (R_i/R_{max})^a$$

dove:

- P_i = punteggio assegnato all'offerta relativa al ribasso della ditta i-esima;
- R_i = ribasso percentuale offerto dalla ditta i-esima;
- R_{max} = massimo ribasso offerto;
- a = esponente applicato sulla base del peso dell'elemento prezzo pari a: 0,2.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo *aggregativo compensatore*.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

P_i	=	$C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$
-------	---	---

dove

- P_i = punteggio concorrente i;
- C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
- C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

- C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

P_a = peso criterio di valutazione a;

P_b = peso criterio di valutazione b;

.....

- P_n = peso criterio di valutazione n.

Per quanto riguarda l'offerta tecnica, la somma dei punteggi assegnati per tutti i criteri, dà il punteggio totale provvisorio attribuito all'offerta tecnica. Tale punteggio provvisorio, *prima di ogni riparametrazione*, sarà tenuto

in considerazione per la verifica del raggiungimento della soglia minima prevista per l'offerta tecnica (pari a 50 punti su 80).

Il punteggio definitivo sarà ottenuto dopo aver effettuato la seguente operazione di riparametrazione:

al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l'elemento tecnico e quello economico, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica pari a 80 punti, tale punteggio viene riparametrato. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio provvisorio più alto nell'offerta tecnica il massimo punteggio previsto per lo stesso (80 punti) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio definitivo per l'offerta economica è attribuito secondo la formula illustrata al punto 17.3

Infine, per ciascun concorrente si sommano i punteggi definitivi assegnati per l'offerta tecnica e quelli assegnati per l'offerta economica e si determina così la graduatoria finale.

Per il calcolo di tutti i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica verranno utilizzati *due decimali* arrotondando il secondo decimale all'unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e potrà lavorare in presenza e/o a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP potrà avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

La commissione giudicatrice è responsabile delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il **giorno 18 maggio 2023 – ore 9.00**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma, e mediante comunicazione nel profilo del committente della stazione appaltante, nella sezione dedicata alla presente procedura, almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire di visualizzare le operazioni della seduta, seguendo le istruzioni riportate nell'apposita guida per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Fermo restando quanto sopra, la Stazione Appaltante si riserva, in relazione al numero delle offerte e/o all'esigenza di contenere i tempi della presente procedura di affidamento, di procedere alla cd. INVERSIONE PROCEDIMENTALE, ex art. 133, comma 8 del Codice. In tal caso si procederà alla verifica della documentazione amministrativa del primo concorrente in graduatoria.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta l'Autorità di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

d) attivare, laddove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;

Ad esito delle verifiche di cui sopra l'Autorità di gara provvede ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazio-

ne appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, fatto salvo l'eventuale ricorso alla cd. INVERSIONE PROCEDIMENTALE, l'Autorità di Gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell'articolo 20.

La commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica virtuale, all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche presentate dai concorrenti ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione, prima di procedere ad ogni riparametrazione, individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica, per i predetti operatori. Successivamente, in seduta pubblica virtuale, la commissione, attraverso l'inserimento in Piattaforma dei punteggi assegnati, rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) i punteggi risultanti ad esito delle riparametrazioni;

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Per gli operatori economici che non hanno superato la soglia di sbarramento l'Autorità di gara procederà all'esclusione e alla comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile sulla piattaforma telematica ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione redige la graduatoria e comunica le risultanze al Responsabile Unico del procedimento.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al Responsabile Unico del procedimento, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente all'Autorità di gara o al Responsabile Unico del procedimento i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile Unico del procedimento avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile unico del procedimento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile unico del procedimento, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il Responsabile unico del procedimento esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il Responsabile unico del procedimento invia la proposta di aggiudicazione all'Autorità di gara in favore del concorrente che, sulla base della graduatoria di cui sopra, ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal Responsabile unico del procedimento al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora viene accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del Codice.

Il Responsabile unico del procedimento procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro **60 giorni** dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma di scrittura privata.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione con le modalità che saranno tempestivamente comunicate. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è compreso indicativamente fra Euro 3.500,00 ed Euro 5.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Si rinvia a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la

necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Si rinvia al Capitolato speciale d'appalto per la descrizione dettagliata delle modalità di applicazione della presente clausola. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto è riportato nel relativo allegato.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante .

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Rimini, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell'art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Cattolica, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Cattolica, con sede in Piazza Roosevelt, 7 – 47841 Cattolica (RN).

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali.

Il Comune di Cattolica ha designato quale Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer-DPO) la Società Morolabs Srl – email: dpo@morolabs.it – PEC: morolabs@legalmail.it – tel/fax: +39 071.9030585/ 071.2210025

4. Responsabili del trattamento.

Il Responsabile del trattamento dei dati per la presente procedura di gara è il Dott. Stefano Bruscoli Dirigente del Settore 3 Servizi alla persona- Servizio 3.2 Servizi Educativi.

5. Soggetti autorizzati al trattamento.

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento.

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cattolica per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: a) gestione delle presente procedura di appalto e stipulazione del relativo contratto e sua esecuzione.

7. Destinatari dei dati personali.

I suoi dati personali potranno essere oggetto esclusivamente delle comunicazioni obbligatorie previste per il corretto espletamento della procedura di gara o di comunicazioni e pubblicazioni obbligatoriamente previste dalle norme in materia di appalti o normativa in materia di trasparenza anche per quanto riguarda le pubblicazioni sul sito Internet del Comune di Cattolica. I suoi dati personali potranno essere oggetto inoltre di comunicazione agli altri soggetti intervenuti nel procedimento di gara al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso nei limiti e termini previsti dalla legge. I suoi dati personali, qualora richiesti, potranno inoltre essere comunicati alle Autorità giudiziarie, agli organi della giustizia amministrativo-contabile o ad altre Autorità di controllo previste dalla legge.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE.

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea.

9. Periodo di conservazione.

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità so-

pra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate

IL DIRIGENTE SETTORE 3

DOTT. Stefano Bruscoli

Documento firmato digitalmente

